



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per Internet)

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLA DIFFAMAZIONE
ANCHE IN RELAZIONE AI NUOVI STRUMENTI TECNOLOGICI
DI COMUNICAZIONE

62^a seduta: martedì 4 luglio 2023

Presidenza del vice presidente SISLER

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

2^a Commissione

Resoconto stenografico n. 1

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

INDICE

Audizione del direttore della Polizia postale

PRESIDENTE POTENTI (<i>LSP-PSd'Az</i>) RASTRELLI (<i>FdI</i>) VERINI (<i>PD-IDP</i>) ZANETTIN (<i>FI-BP-PPE</i>)	<i>GABRIELLI</i>
--	------------------

Audizione di un esperto in social network

PRESIDENTE BAZOLI (<i>PD-IDP</i>) BERRINO (<i>FdI</i>)	<i>LANZO</i>
--	--------------

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

2^a Commissione

Resoconto stenografico n. 1

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ivano Gabrielli, direttore della Polizia postale, e l'avvocato Riccardo Lanzo, esperto in social network.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore della Polizia postale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione.

Sono oggi previste alcune audizioni.

Iniziamo con l'audizione del direttore della Polizia postale, dottor Ivano Gabrielli, che saluto e ringrazio per la disponibilità, a cui cedo subito la parola.

GABRIELLI. Signor Presidente, la ringrazio per l'opportunità di riferire in questa prestigiosa sede. Le porto i saluti del signor Capo della Polizia, che ha demandato a me di riferire in questo prestigioso contesto.

Cerchiamo anzitutto di inquadrare la competenza globale della struttura di cui sono responsabile a livello nazionale. La Polizia postale e delle comunicazioni è una specialità della Polizia di Stato ed è di fatto, all'interno di quella che viene oggi raffigurata come l'architettura nazionale di sicurezza cibernetica, la struttura che, accanto alle strutture di

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

intelligence, della Difesa e dell'ACN, si occupa, dal punto di vista della proiezione delle competenze e del *law enforcement*, di sicurezza cibernetica. Oggi la sicurezza cibernetica viene declinata sotto quattro aspetti; l'aspetto di cui ci occupiamo noi è ovviamente quello della prevenzione e del contrasto del *cybercrime*. Quella della Polizia postale è una struttura peculiare nel panorama internazionale, nel senso che è una struttura che si occupa di quello che viene ormai considerato il *cybercrime* dalla dottrina internazionale, cioè di tutto ciò che riguarda gli attacchi cibernetici portati alle infrastrutture, quindi i reati propri cosiddetti di *cybercrime*. Parlo degli accessi abusivi a un sistema informatico, semplici e aggravati, dei danneggiamenti di sistema informatico e di pedopornografia, che a livello internazionale è un settore importante della tutela, della prevenzione, del contrasto e per l'appunto del *law enforcement* specializzato in *cybercrime*. La Polizia postale si occupa inoltre, in via residuale, di cyberterrorismo (per gli aspetti di monitoraggio) e di frodi, con particolare riguardo a tutto ciò che è l'*hacking* diretto verso sistemi di pagamento e sistemi finanziari (il cosiddetto *financial cybercrime*), quindi di reati contro il patrimonio commessi attraverso la rete. E ovviamente si occupa dei reati contro la persona commessi a mezzo la rete Internet.

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

Queste materie, che sono proprie della struttura specializzata e comuni, nel panorama internazionale, alle altre forze di polizia che si occupano di *cybercrime*, sono di fatto poi incardinate all'interno di una struttura organizzativa ben determinata.

Noi oggi siamo alla vigilia di un percorso di riorganizzazione importante di tutta la struttura che riguarda il *cybercrime*. La Polizia postale quest'anno conta 25 anni dal momento in cui le fu affidata, nel 1998, la competenza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali in rete. È una struttura che si sta rinnovando e che si è riorganizzata sul territorio. Abbiamo delle strutture che oggi si chiamano "Centri operativi sicurezza cibernetica", che hanno una competenza territoriale regionale e da cui dipendono 82 sezioni provinciali. Questa è una caratterizzazione importante, perché si distingue, dal punto di vista internazionale, per una forte presenza sul territorio. Questa forte presenza sul territorio fa sì che comunque si è molto vicini ai cittadini e con l'aumento progressivo di tutto ciò che è criminalità cibernetica (poi vedremo quali sono i dati statistici) di fatto ci permette di intercettare immediatamente degli epifenomeni spesso molto piccoli, ma che, riconnessi in un più ampio disegno, permettono di capire o di comprendere

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

fenomeni di criminalità ben più ampi e di ben più ampia portata, con proiezioni verso la criminalità organizzata di stampo soprattutto internazionale che è il fenomeno che oggi rileviamo. La struttura territoriale fa capo a una struttura centrale molto importante, che è il Servizio centrale, del tutto analogo al Servizio centrale antiterrorismo o al Servizio centrale operativo (SCO). Il Servizio centrale della Polizia postale e delle comunicazioni è un servizio molto pesante dal punto di vista dell'organico, ha competenze operative dirette e al suo interno sono incardinate delle strutture che coordinano l'attività del territorio o fanno attività in proprio, quando si tratta di competenze particolari. Questa struttura centrale è divisa in quattro divisioni (a breve ne avremo una quinta), perché, per l'appunto, ci stiamo riorganizzando in una direzione centrale del dipartimento che avrà come compito principale il contrasto del *cybercrime* e la sicurezza cibernetica.

In questo ambito, abbiamo uno spazio dedicato alle competenze di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo una divisione dedicata ad esempio a tutelare gli *asset* strategici del Paese, quindi le infrastrutture critiche. In quella divisione è allocata la competenza in materia di monitoraggio in funzione antiterrorismo, per quello che avviene in rete, ed è allocata la

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

competenza sul cosiddetto *financial cybercrime*, a tutela, per l'appunto, da quelle frodi sistematiche che colpiscono i sistemi aziendali o gli strumenti di pagamento. In un'altra divisione, vi è invece tutto ciò che compete per quel che riguarda la tutela della persona, a partire dai più piccoli e dai più indifesi. Abbiamo quindi il CNCPO (Centro nazionale per contrasto alla pedopornografia *online*), che è la struttura dedicata alla prevenzione e al contrasto della pedopornografia *online*, a cui si affianca una struttura che coordina, dirige e in qualche modo analizza i reati commessi contro la persona attraverso la rete. Queste competenze sono di fatto poi proiettate sul territorio, in un'organizzazione che è del tutto analoga. Sul territorio abbiamo un primo settore che si occupa degli *asset* patrimoniali e strategici (passatemi il termine), a tutela delle infrastrutture critiche che si trovano sul territorio regionale e a tutela della persona, per quel che riguarda appunto la prevenzione e il contrasto di tutto ciò che incide sulla libertà individuale e sulla sicurezza degli individui, a partire dalla tutela dei più piccoli.

Questo comporta uno sforzo importante in termini di reati contro la persona. Stiamo parlando di reati che magari conosciamo più dal punto di vista giornalistico che dal *titulum iuris*, come il *cyberstalking*, cioè lo *stalking* fatto a mezzo soprattutto di piattaforme *social* e quant'altro, le

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2^a Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

diffamazioni e le minacce *online*, il *revenge porn*, le molestie, le *sex extortion*, fino ad arrivare all'illecito trattamento dei dati personali, alle sostituzioni di persona o a tutte quelle attività istigative che vengono poi ricondotte all'interno di un fenomeno più grande, che si chiama *hate speech* (stiamo parlando dei reati d'odio, che vengono perseguiti nel nostro ordinamento dagli articoli 604 e 604-*bis* del codice penale). Si tratta in tutti i casi di attività che in qualche modo ingiuriano o molestano, facendo perno su atti di tipo discriminatorio che riguardano gli aspetti razziali, gli aspetti politici o l'identità sessuale. Il numero di casi che sono stati trattati dalla specialità nell'anno 2022 si aggira intorno ai 9.300 (sono i casi trattati dalle strutture territoriali), con un risultato dal punto di vista operativo che porta a circa 1.200 indagati. Questo è un dato del 2022; esso tra l'altro consolida una tendenza che è sempre stata in aumento, ma che evidentemente, dal 2019 in poi, ha avuto delle cifre di incremento percentuale doppie. Siamo passati da un incremento del 3,5 per cento per anno ad un incremento intorno al 20 per cento in coincidenza con l'evento pandemico. L'evento pandemico ha di fatto accelerato quello che era il processo di proiezione. Qui parliamo non soltanto degli aspetti economici, che stiamo tralasciando, ma anche degli aspetti relativi alla vita sociale, che sono stati proiettati in

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

rete in maniera significativa, per quel che riguarda sia le attività dei più giovani che quelle delle persone più adulte, che in qualche modo sui *social* o sulle piattaforme di messaggistica hanno proiettato ampia parte delle attività che riguardano la propria personalità, sia dal punto di vista meramente ludico e sociale, fino ad arrivare agli aspetti di proiezione politica e addirittura agli aspetti che afferiscono alla propria sfera intima e alla vita sessuale. Questo dato si è andato consolidando nel tempo, con l'ampliamento dell'integrazione tra quello che possiamo ancora considerare il mondo reale rispetto al mondo virtuale. Oramai è anacronistico parlare di due mondi diversi, in quanto ciascuno di noi vive e produce attività sia nel mondo virtuale che nel mondo reale, in via indiscriminata, mentre gli effetti che riguardano la vita virtuale si proiettano in maniera importante anche sulla nostra vita reale e quindi sul mondo reale, con tutto ciò che ne consegue in termini di emersione di fenomeni come il cyberbullismo, l'*hate speech* e quant'altro è stato declinato prima in termini di fenomeni che riguardano l'aggressione alle persone. Per quel che riguarda l'anno in corso, abbiamo un incremento che in qualche modo è di nuovo in linea con il *trend* pre-pandemico e che ci fa segnare, per i primi sei mesi, all'incirca 4.100 casi di reati contro la persona in generale, con un incremento del 9

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

per cento. Siamo ritornati sotto la doppia cifra, ma con un importante *trend* sempre in crescita, che consolida e rafforza il dato che ha visto - come abbiamo già detto - un'accelerazione negli anni pandemici, 2020 e 2021 su tutti.

Per quel che riguarda gli aspetti relativi alla diffamazione *online*, questa è ovviamente un reato contro la persona e gode, in questo momento, del vantaggio dell'accessibilità che oramai tutti hanno alle piattaforme *social*, producendo, ad esempio, 2.100 casi nel 2022, con un *trend* di crescita del +12 per cento per quanto riguarda il 2023. Non è connotato dal punto di vista del *gender*, quindi non abbiamo una differenza particolarmente significativa tra le vittime considerate sulla base del loro genere sessuale; abbiamo anzi una maggioranza di vittime uomini, intorno al 60 per cento (59,62 per cento) e una minoranza di vittime donne che si aggira intorno al 40 per cento. Per darvi il senso di questa indagine, basti pensare che per quel che riguarda ad esempio il *cyberstalking* abbiamo quasi un 70 per cento costante di vittime femminili rispetto a un 30 per cento di vittime maschili, anche qui con un *trend* in aumento sui numeri assoluti. Questo mi serviva per darvi in qualche modo il senso della “genderizzazione” per quel che riguarda l'inquadramento delle vittime.

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2^a Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

Stiamo parlando di casi che incidono per il 20 per cento circa sui reati contro la persona. Stiamo parlando di casi importanti, che ci portano di fronte alle attività investigative che in qualche modo debbono essere sviluppate a margine di fatti denunciati attraverso la proposizione di querela presso i nostri uffici.

Quali sono di fatto le attività che in qualche modo ci vedono impegnati? Voi sapete che la diffamazione è un reato abbastanza banale dal punto di vista della ricostruzione nel senso della tipicità. Si tratta di attribuire un fatto falso, benché oltremodo caratterizzato nella verbalità o nella pubblicazione di immagini, ad un soggetto determinato. Questo fatto, quando viene reso pubblico, ad esempio attraverso mezzi di comunicazione come sono per l'appunto le piattaforme, integra una fattispecie di reato aggravata, un po' più importante. L'attività investigativa deve andare a riscontrare sia i termini dei contenuti diffamatori, sia soprattutto il responsabile, a margine del riscontro della diffamazione, considerata nell'attribuzione un fatto. Qui arriviamo alle difficoltà di fronte alle quali ci troviamo, che sono le difficoltà tipiche dell'attività investigativa in materia cibernetica, cioè quelle che portano a una certa attribuzione di un fatto di reato ad un soggetto. Ci troviamo di fronte, spesso e volentieri, a fatti che

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

vengono prodotti in anonimato; cioè non c'è una persona che dichiara di essere Tizio o Caio e di voler attribuire un fatto ad un'altra persona (la vittima). Ciò viene fatto attraverso pseudonimi (*nickname*), che in qualche modo debbono essere poi approfonditi per poter attribuire la giusta identificazione al soggetto autore della diffamazione. Questo passa attraverso un'indagine che può essere solamente di tipo tecnico, nelle nostre attività, e che mira ad avere un dato tecnico. Tale dato tecnico prevede la cooperazione delle piattaforme sulle quali viene commesso il fatto, ovvero un'attività investigativa di tipo tecnico che invece si basa su una ricerca su fonti aperte che permettono di attribuire un fatto ad una persona che evidentemente non si è identificata e non ha inteso palesarsi in maniera precisa e corretta. Questa attività di ricostruzione avviene attraverso tecniche di *open source intelligence*, quindi di attività investigativa a tutto tondo che mira ad attribuire con una certa probabilità quel fatto di reato (la diffamazione) ad un determinato autore. Nel primo caso, nella ricostruzione tecnica, quello che si sconta è di fatto la difficoltà nell'avere dati che possano dirci con quali risorse è stato aperto un *account*, quali sono il numero di telefono e la *mail* associati all'apertura di quell'*account* e se ci sono dati di connessione, fino ad arrivare al dato di connessione principe

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

che ci dice che il contenuto diffamatorio è stato postato a quell'ora da quella connessione. Anche questo non dirime in via definitiva l'attribuzione di un fatto ad un soggetto, perché noi avremo dei dati freddi che ci riportano ad un dato tecnico, cioè il contratto o la rete *wi-fi* da cui è partita la connessione che ha determinato quell'atto (la pubblicazione del contenuto diffamatorio). Di contro, il resto dell'attività viene svolta dagli investigatori, che evidentemente hanno una formazione in tal senso, al fine di identificare, ad esempio, pedofili che pubblicano materiale *online* o terroristi che diffondono materiale terroristico. Stiamo parlando di quelle tecniche investigative che mirano a raccogliere piccoli dati e piccole tracce in rete, che permettono di indirizzare l'attività investigativa verso un soggetto. Ciò prevede poi un riscontro oggettivo, che spesso avviene a margine di un'attività di *discovery*, come una perquisizione informatica. Ora, parlare di diffamazione ed arrivare ad atti di questo tipo significa costruire una probabilità di identificazione su un soggetto tale da poter giustificare, ad esempio, la necessità di andare a svolgere un'attività oltremodo invasiva come quella di perquisizione e di acquisirne eventualmente i *device*. Fare una perquisizione informatica è un'attività molto onerosa dal punto di vista investigativo ed è finalizzata a ritrovare, su

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

quel telefono o su quel computer, le tracce dell'attività diffamatoria, ad esempio del *post* diffamatorio che è stato pubblicato.

Per darvi un ultimo spaccato (so di non avere troppo tempo), uno dei casi di questa estate ha riguardato un'atleta delle Fiamme Oro, Linda Cerruti, diffamata a margine della foto nella quale si era ritratta mentre esponeva, in una posa tipica del nuoto sincronizzato, le otto medaglie che aveva vinto. Ciò ha portato all'identificazione di 12 persone, che sono state individuate non attraverso quel percorso di riscontro tecnico che evidentemente accede a momenti anche di cooperazione internazionale giudiziaria peculiari e particolari che prevedono momenti di rogatoria, ma attraverso l'altro percorso investigativo, cioè l'identificazione di soggetti che in qualche modo, per la loro proiezione in Rete della loro vita, era stato possibile individuare. Quei soggetti poi sono stati perquisiti e, a margine della perquisizione, abbiamo individuato dodici persone (tra cui impiegati pubblici, pensionati, ragazzi giovani) che si erano prodotte in quell'attività diffamatoria.

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Gabrielli per la relazione molto interessante, così come le *slide* che ci consentono di capire in modo più rapido i contenuti.

Cedo ora la parola ai senatori che desiderano intervenire.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ringrazio anch'io il dottor Gabrielli, a cui pongo una domanda semplice e statistica. Tanti di noi sono avvocati, come il sottoscritto, e si sono cimentati talvolta in querele a favore di clienti e amici diffamati via *social*, ma poche volte abbiamo avuto un riscontro oggettivo di identificazione. Vorrei capire statisticamente in quante occasioni e in quale percentuale si riesce a identificare questi diffamatori più o meno seriali. Chiedo altresì se il difetto, come mi pare di aver capito e come già sapevo, dipende dalla scarsa collaborazione offerta il più delle volte dalle piattaforme e se questo corrisponde anche alla sua esperienza.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il dottor Gabrielli per la sua esposizione. Dottor Gabrielli, lei prima ha citato una particolare condotta che, tecnicamente, per i cultori della materia sta

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

prendendo il nome di *deepfake*, cioè la manipolazione di immagini, registrazioni audio o comunque ciò che possa afferire alla proprietà anche personale del soggetto; applicazioni che possiamo ormai scaricare in qualunque apparecchio portatile e che consentono di trasformare qualunque contenuto facendo apparire ciò che non è vero come se fosse obiettivamente un atto o un'immagine riferita a un determinato soggetto. È capitato, anche professionalmente, di avvicinarmi ad alcune di queste situazioni e oggettivamente le fattispecie ad oggi disciplinate dal codice paiono non corrispondere del tutto: diffamazione o utilizzo illecito di immagini. Se lei ha un quadro di questo tipo di comportamenti, vorrei sapere quanto stiano effettivamente incidendo sulla complessità delle situazioni che ha citato e se ritiene opportuna una possibile disciplina specifica di questo tipo di condotta, che speriamo non si allarghi ulteriormente.

RASTRELLI (*FdI*). Dottor Gabrielli, ringraziandola per la fotografia dal suo angolo visuale, le faccio una domanda più diretta: in termini normativi, dove è il caso di incidere per permettere di compensare gli eventuali vuoti normativi, nazionali e internazionali, nella repressione dei reati di

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

diffamazione, che si svolgano via *social* o comunque con l'utilizzo degli strumenti tecnologici che chiaramente non erano neanche ipotizzabili quando è stato varato il codice penale?

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringrazio il direttore per la sua esposizione davvero molto interessante. Mi pare di capire che siamo o cerchiamo di essere sempre più e meglio attrezzati per tutelare, da un lato, più in generale, la sicurezza degli apparati infrastrutturali dello Stato, dall'altro lato anche la reputazione e la dignità di persone oggetto di attacchi con questi strumenti; attacchi, diffamazioni oppure odio che spesso vengono provocati da iniziative individuali.

La domanda che formulo in termini molto diretti è la seguente: siamo attrezzati per contrastare eventuali campagne di attacchi sui *social* alla reputazione non condotti da singoli (che possono essere difficilmente rintracciabili magari per scarsa collaborazione delle piattaforme, come ipotizzava il senatore Zanettin), ma da apparati e centrali che non sono riferibili a singole persone? C'è questo rischio, secondo lei?

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori richieste di interventi, cedo nuovamente la parola al dottor Gabrielli per la replica.

GABRIELLI. Grazie, Presidente. Per quel che riguarda i numeri relativi all'efficacia dell'attività di contrasto, tendo a considerare nell'aspetto più generale tutte le attività criminali del *web*: la diffamazione vede oggi un riscontro che si aggira intorno al 18-20 per cento per quel che riguarda l'identificazione dei soggetti e l'effettiva denuncia. Questo dato sconta però anche le querele temerarie, cioè quelle che poi effettivamente non integrano, nella tipicità di ciò che viene reso pubblico, un atto diffamatorio. Credo che sia un dato migliorabile, soprattutto attraverso l'attività di cooperazione giudiziaria.

Da questo punto di vista, tanto si sta facendo, ma lo si deve fare aumentando forse la massa critica di un tavolo che ormai è aperto da anni tra l'Unione europea e le *major* o gli “Over-The-Top” (OTT) che detengono le piattaforme sulle quali poi si concretizzano reati di questo tipo. Tanto si è fatto in termini di prevenzione: sono stati firmati accordi che accedono a strumenti di *soft law* e che prevedono, di fatto, una cooperazione attiva da parte delle piattaforme nella rimozione a margine di segnalazioni di un

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

contenuto diffamatorio. Questo avviene anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatici, ma è molto più efficace rispetto ai fenomeni dell'*hate speech* piuttosto che della diffamazione. Pensate che cosa significa avere un motore che poi deve interpretare semanticamente se un soggetto ha detto il vero o il falso rispetto ad un'attività: diventa un po' problematico ed entrano in gioco altri diritti.

Sì, la cooperazione potrebbe essere migliore. Ci vorrebbe una deroga al principio di reciprocità, che in questo momento ci porta ad avere dall'altra parte dell'oceano un concetto di *freedom of speech* che è diverso dal nostro; oppure dovremmo accedere a forme diverse di tutela come ad esempio - e qui arriviamo anche alla risposta che posso dare a una delle domande poste - il fatto di avere strumenti di *notice & take down* che permettono di eliminare da subito l'attività diffamatoria. Mi riferisco a quei provvedimenti in via rapida che, magari emessi da un'autorità indipendente, possano sin da subito andare a garantire l'intervento pubblico che si fa garante di quella richiesta verso la piattaforma e che elimina da subito il problema della diffamazione. Quindi si realizza in concreto la forma risarcitoria che spesso, per essere efficace, deve essere la più rapida possibile, anche se mi rendo conto che parliamo di uno strumento che per

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

sua natura è così rapido che qualsiasi atto che arrivi *a posteriori* difficilmente rimuove gli effetti della pubblicazione diffamatoria. È ovvio che le piattaforme possono essere strumentalizzate e molto si sta facendo proprio a livello di piattaforme: sapete quanto si è discusso sul fenomeno dell'influenza strutturata di soggetti esterni, ad esempio, al percorso democratico che possono più o meno aver indirizzato il consenso politico.

È un dibattito molto forte e le piattaforme hanno introdotto sistemi di individuazione più o meno efficaci di soggetti manovrati (*bot* sostanzialmente, quindi falsi profili), che in largo numero e manovrati dall'esterno possono rendere virali contenuti, rendendoli quindi più efficaci dal punto di vista della trasmissione. Questo è un problema, che però non può non essere contrastato se non attraverso la collaborazione piena delle piattaforme. Ripeto, pensando a quello che giustamente la nostra civiltà giuridica ci impone, cioè il fatto di accertare dei fatti, di farlo con atti motivati, attraverso percorsi giurisprudenziali che hanno un loro peso ma comportano determinati tempi, di fatto lo strumento penale da questo punto di vista è poco efficace. Bisogna magari pensare a un diritto penale internazionale che tenga conto di forme di intervento precoce e a strumenti che a livello di intelligenza artificiale automatizzino l'individuazione di ciò

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

che di *default* viene vietato dalle piattaforme, cioè la costruzione di falsi profili corrispondenti o a soggetti inesistenti o ad altri soggetti.

Si tratta di un percorso che si sta facendo e si sta lavorando anche a livello dell'Unione introducendo concetti che subordinino al potere giurisdizionale dell'Unione questi grandi soggetti, cioè imponendo la soggettività giuridica europea che permette ai provvedimenti delle autorità giudiziarie dell'Unione di poter attingere ed intervenire. Però - e qui porto la mia riflessione - nel momento in cui si arriva ad un provvedimento di questo tipo, benché lo si faccia in via cautelare, con provvedimenti di sequestro preventivo, lo si fa sempre a margine di un tempo che è necessario all'individuazione e che sconta in qualche modo quella che è l'attività umana rispetto ad un soggetto che guadagna ed è in vantaggio semplicemente per il fatto di aver colpito per primo. Quindi, quando si tratta di diffamazione, la cosa migliore è cercare di arginare il prima possibile e correggere il danno reputazionale che è stato portato, attraverso magari strumenti che prevedono l'ingresso di autorità esterne che diano un *input* alle grandi piattaforme.

Per quel che riguarda il *deepfake*, parliamo di un fenomeno che stiamo osservando soprattutto tra i minori, poiché i ragazzi ovviamente

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

hanno accesso ad *app* di questo tipo. C'è un problema di detenzione di materiale evidentemente delicato e sensibile; c'è un trattamento illecito dei dati; fino ad arrivare a fattispecie come il *revenge porn*, che possono essere contestate. È un fenomeno che soprattutto tra i giovani sta diventando sempre più importante. Anche qui, bisognerebbe cercare di portare chi produce e chi ingegnerizza *app* di questo tipo all'interno di un protocollo che sia eticamente eterodiretto e che possa portare a un codice di comportamento, così come è stato fatto già dal 2015 con l'Unione europea per quel che riguarda le grandi piattaforme. Le piattaforme si sono impegnate tutte a contrastare fenomeni come *l'hate speech*, a istruire momenti o canali in rapporto diretto con l'utente che può segnalare il profilo "x" o il contenuto "y" per quel che riguarda l'inappropriatezza dei contenuti o, ad esempio, attività che ledono perché moleste o perché diffamanti la propria persona, però ovviamente tutto sconta anche qui il tempo di attivazione. Le grandi *major* hanno *team* che via via si stanno riducendo: tutti leggete i giornali e vedete quanto gli *staff* che erano impiegati in grandi piattaforme si stiano effettivamente riducendo. Molti di quei *team* hanno perso tante persone che validavano quelle segnalazioni, lo

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

facevano in tempi congrui e poi procedevano alla chiusura dei profili o all'eliminazione di determinati contenuti.

È veramente un lavoro continuo di frontiera che viene fatto; ovviamente, quando si tratta di casi più gravi, è necessario intervenire e farlo con fermezza attivando i poteri della nostra giurisdizione e le attività investigative, che però per definizione sono limitati. Rendiamoci conto che anche fare un'attività importante d'indagine finalizzata ad individuare un soggetto che in quel momento sta diffamando una persona è un'indagine che comporta un'importante attività di analisi e di studio, e quindi poi di costruzione di un percorso giurisdizionale che approda in provvedimenti, in condanne e quant'altro.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Gabrielli per il contributo fornito ai nostri lavori, ma anche per il lavoro che svolgete quotidianamente in un settore che, con lo sviluppo delle tecnologie, è sempre più importante e delicato.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione di un esperto in *social network*

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono ora con l'audizione di un esperto in *social network*.

Do quindi il benvenuto all'avvocato Riccardo Lanzo, al quale ricordo che avrà a disposizione circa dieci minuti per il suo intervento. Seguiranno le domande dei commissari, a cui potrà poi dare risposta.

Do quindi la parola all'avvocato Lanzo.

LANZO. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio molto per questo invito sul tema della diffamazione con strumenti diversi rispetto all'articolo 595, comma 3, del codice penale, che in prima battuta era soltanto riferito alla stampa, dopodiché è stato esteso anche ai nuovi strumenti di comunicazione.

Di professione faccio l'avvocato, mi occupo da anni di *social network* e ho inviato alla Commissione una memoria che non è altro che uno stralcio di alcuni testi che ho scritto sulla diffamazione comunemente chiamata *online*. Quindi sono a completa disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento sulla memoria o sulle ultime sentenze di legittimità in materia di diffamazione ai sensi dell'articolo 595, comma 3, del codice penale, dove vengono identificate, individuate e soprattutto risolte alcune

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

questioni relative alla competenza territoriale, che è uno degli aspetti forse più in discussione relativamente alla consumazione del reato, quindi dove e quando viene commesso, per indicare poi il circondario del tribunale ove il pubblico ministero eserciterà l'azione penale.

Vorrei leggervi uno stralcio di una richiesta di archiviazione di una procura riguardante in questo caso un *post* che era stato considerato denigratorio, per ampliare un po' il discorso sul tema dei requisiti degli elementi oggettivi e soggettivi che in questo momento credo siano preponderanti e possono interessare il dibattito. In questa richiesta di archiviazione viene scritto: "sui *social* accade che un numero illimitato di persone, appartenenti a tutte le classi sociali e livelli culturali, avverta la necessità immediata di sfogare la propria rabbia e frustrazione scrivendo, fuori da qualsiasi controllo, qualunque cosa, anche con termini scurrili e denigratori che in astratto possono integrare il reato di diffamazione, ma che in concreto sono privi di offensività".

Ho voluto leggervi questo stralcio perché si vedono sempre più frequentemente simili richieste di archiviazione sul tema della diffamazione tramite strumenti, tra cui anche i *social network*, ma non solo. Ho allegato una sentenza in cui si sostiene, ad esempio, che è diffamazione

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

scrivere un commento denigratorio e offensivo sugli stati di WhatsApp se vi sia la possibilità che tutta la rubrica possa leggerlo. La citata richiesta di archiviazione è interessante perché intrattiene un dibattito importante sugli elementi oggettivi e soggettivi di questo reato.

L'elemento oggettivo chiaramente deve essere l'offesa del decoro e onore tramite, ad esempio, commenti o frasi ingiuriose oppure attribuzioni di fatti determinati falsi. C'è però da aggiungere che, secondo la giurisprudenza, i *social* sono lo specchio dei tempi e pertanto i toni sono sempre più aspri, il dibattito sempre più acceso, le volgarità purtroppo sempre più accettate. C'è quindi un confine ormai molto labile tra quello che si può dire e quello che non si può dire.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, lì dove nella sentenza che vi ho letto si dice che in concreto, seppure possano integrare il reato di diffamazione, alcuni scritti pubblicati nei *social* sono privi di offensività, la giurisprudenza in generale, e anche chi esercita l'azione penale, guarda ai due lati, cioè a chi ha commesso o compie il fatto e a chi lo subisce. Anche in questo le *policy* dei *social network* individuano le persone o comunque differenziano le categorie tra persone note e persone non note. C'è una tolleranza nei confronti delle persone che vengono considerate con

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

rilevanza pubblica, per esempio un esponente politico, un esponente culturale, un giornalista e quant'altro, c'è una tolleranza - credo che sia un tema che si possa affrontare pacificamente - abbastanza marcata sul fatto che ci possa essere un confronto con toni molto aspri e critici che travalicano la correttezza, e queste posizioni non sono considerate diffamatorie. Questo sotto il lato della vittima. Sotto il profilo di chi commette il fatto, invece, si parla proprio di necessità immediata di sfogare la propria rabbia e frustrazione scrivendo fuori da qualsiasi controllo qualunque cosa.

Ora, non sono qui per dire se una frase possa essere criticabile o meno, però segnalo il carattere effimero di quelli che sono ad esempio i messaggi che vengono inviati; oramai c'è la messaggistica istantanea, in 24 ore viene cancellata, tramite Whatsapp o tramite Telegram posso decidere addirittura in quanto tempo può rimanere quel commento e quella frase o quel messaggio. Il problema su questo punto, da operatore professionale, è a mio avviso la necessità di una collaborazione stretta con le piattaforme *social*. Perché le piattaforme *social* hanno un problema rilevante: tutto questo tipo di elementi (*post*, commenti e quant'altro) anche quando vengono segnalati alla piattaforma vengono filtrati tramite componenti

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

automatiche come parole chiave o algoritmi che spesso purtroppo - lo dico per esperienza professionale - agiscono con ritardo, mentre la propalazione delle notizie diffamatorie è il centro e il punto: non è tanto quello che viene detto, ma quanto tempo rimane in rete e soprattutto quanto viene pagata questa notizia e questa informazione che è molte volte devastante per la persona vittima di questo tipo di reati. Dall'altra parte, le piattaforme stesse magari non intervengono o addirittura cancellano, eliminano commenti, *post*, foto e video che di fatto sono legittimi. Questo purtroppo è un aspetto di prassi che noi tutti viviamo. Credo che si debba avvertire la necessità di trovare una regolamentazione comune dove, al di là delle *policy* che le piattaforme *social* utilizzano, in qualche modo debbono essere organizzate queste stesse piattaforme e intervenire sotto il profilo umano. Se oggi io volessi chiamare un servizio clienti di una piattaforma *social* per far cancellare un *post* non esiste un contatto diretto, non troverete un ufficio legale che vi risponderà, ci sono dei *format* da compilare internamente; e tra l'altro non viene lasciata traccia di quella che è la segnalazione, non c'è una *mail* di ritorno che ci dice che in questa data o in questa ora è stata presa in carico una segnalazione. Quindi, voi capite che per questo tipo di reati, dove oggettivamente ci sono situazioni che non sono punite con

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

estrema gravità - ci sono reati ben peggiori e chiaramente alcuni fatti relativi alla diffamazione poi sfociano in reati ben più gravi, ad esempio di cyberbullismo, di *stalking*, su cui c'è un'attenzione delle piattaforme forse più rilevante - non esiste un intervento specifico, immediato. Credo quindi che la costituzione di una sorta di garante dei *social*, che possa in qualche modo intermediarsi con le piattaforme stesse e tenti di trovare anche delle situazioni alternative al conflitto, possa essere utile.

PRESIDENTE. La ringrazio, avvocato, per la sua relazione che è molto interessante. Procediamo adesso con le domande dei commissari.

BERRINO (*FdI*). Grazie, Presidente. Intervengo in relazione all'ultima parte del suo intervento e cioè sulla segnalazione a chi dovrebbe avere la responsabilità del controllo di *Facebook* o di *Instagram*, in generale delle piattaforme: le è mai capitato o sa se sono capitati in Italia dei casi in cui è stato ritenuto responsabile il gestore della piattaforma? Perché quando una persona, di fronte ad un commento a suo avviso lesivo, lo segnala e si ha la risposta "è stato rimosso" oppure "non è stato rimosso perché risponde agli *standard*", non è detto che anche se risponde agli *standard* di chi

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

amministra la piattaforma non sia lesivo e quindi non sia reato. Lei sa se è mai capitato un caso di questo tipo in cui è stato ritenuto colpevole chi amministra perché non ha rimosso dopo la segnalazione un *post* o un commento che invece è lesivo nei confronti della persona?

BAZOLI (*PD-IDP*). Vorrei fare una domanda, ma non so se è un'informazione che lei può darci o se ne è a conoscenza, perché è evidente che questi sono problemi che riguardano tutto il mondo, non riguardano solo l'Italia, riguardano qualunque Paese, credo che sia un fenomeno nuovo con il quale si confrontano tutte le legislazioni del mondo. La domanda è: che lei sappia, c'è qualche legislazione più avanzata che ha provato ad affrontare questi problemi in modo efficace magari anche attraverso strumenti come quelli che lei ipotizzava, quindi l'individuazione di garanti e di figure che possono intervenire nel rapporto con le piattaforme? C'è qualche modello al quale provare a guardare che potrebbe essere utile anche per noi per replicarlo nel nostro ordinamento?

PRESIDENTE. Formulo anch'io una domanda analoga a quella del senatore Bazoli: effettivamente sapere se in altri Stati ci sono dei garanti

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

che efficacemente interagiscono con le piattaforme e ottengono risultati sarebbe interessante. Ovviamente per me e per noi la diffamazione è un reato grave, soprattutto se poi sfocia come ha detto lei in altre situazioni, ma anche la diffamazione in sé è un reato grave, perché in rete poi è difficile eliminarla completamente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, cedo nuovamente la parola al nostro audito per la replica.

LANZO. Grazie, Presidente, grazie mille a tutti per le domande.

In relazione alla prima domanda, ci sono stati, ad esempio, casi di condanne di amministratori di gruppi *Facebook* che, nonostante fosse segnalato il *post* o il commento diffamatorio, non lo hanno rimosso tempestivamente e quindi c'è una sorta di omissione nella rimozione. Lo stesso vale per le piattaforme, perché la piattaforma è considerabile sostanzialmente un *service provider* con anche funzione di *hosting* attivo, quindi non è soltanto un caricamento di dati e informazioni, un *upload*, ma c'è anche una necessità di regolamentazione. E quindi si sono verificati casi anche piuttosto famosi, ad esempio, sulla piattaforma *YouTube*, dove la

BOZZE NON CORRETTE **(Versione solo per internet)**

Resoconto stenografico n. 1

2ª Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

stessa piattaforma è stata citata in giudizio sia civilmente che penalmente per quanto riguarda il mancato intervento e la rimozione tempestiva.

Per quanto riguarda i modelli da seguire, l'aspetto oramai principale - guardo ad esempio alla legislazione francese che in questo momento ci sta lavorando - è soprattutto legato ad impedire, a regolamentare, l'iscrizione degli ultra minorenni alle piattaforme *social*. A oggi non c'è un'esperienza di garante che possa in qualche modo essere presa in considerazione. Certo è che - guardo ad esempio agli Stati Uniti - il lavoro che si cerca di fare è quello di volta in volta di andare sempre ad individuare, come dire, a chiamare anche con una sorta di azione di responsabilità, quelle che sono le piattaforme stesse, cosa che in Italia non avviene. Questo non perché si voglia in nessun modo criminalizzare la piattaforma, ma perché è un dato di fatto che la piattaforma ha tutti gli strumenti per poter intervenire tempestivamente e quindi, come dicevo prima, data la sua funzione di *service provider*, di *internet provider*, ha comunque una responsabilità importante nell'impedire o comunque, una volta caricato il contenuto, nel poterlo limitare o anche eliminare.

BOZZE NON CORRETTE
(Versione solo per internet)

Resoconto stenografico n. 1

2^a Commissione

Seduta n. 62 del 4/7/2023

Sede IC 0239

PRESIDENTE. La ringrazio, avvocato, per il suo contributo ai nostri lavori; la sua relazione sarà naturalmente messa a disposizione dei commissari.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.